

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 229/CGF – RIUNIONE DEL 23 APRILE 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO-ROMA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 16.3.2010)

Con rituale reclamo l'A.S. Livorno Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (Com. Uff. n. 228 del 16.3.2010) con la quale le è stata, a seguito della gara Livorno/Roma del 14.3.2010, comminata l'ammenda di € 20.000,00 per avere i suoi sostenitori lanciato, nel corso della stessa, nel recinto di gioco numerose bottigliette, un bullone, due petardi, nonché un accendino in direzione di un Collaboratore della Procura Federale, senza colpirlo, sanzione attenuata ex art. 14, c. 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S..

Con i motivi scritti, la reclamante ha eccepito che il lancio di bottigliette, bullone e petardi era da sussumere nella fattispecie dell'art. 12, comma 3, C.G.S. e non dell'art. 14, comma 1, erroneamente richiamato dal Giudice Sportivo, dolendosi, altresì, della mancata valutazione e applicazione delle circostanze esimenti ex art. 13 C.G.S..

Per quanto, poi, concerne il lancio dell'accendino, correttamente riferibile al disposto del su citato art. 14, comma 1, C.G.S., si è doluta della eccessività della sanzione, attesa la mancanza di conseguenze pregiudizievoli e non essendovi certezza sulla individuazione del responsabile del gesto e se l'oggetto provenisse dai suoi sostenitori e fosse stato determinato da azione premeditata in danno del Collaboratore della Procura Federale.

Concludeva, pertanto, richiedendo: a) l'applicazione dell'esimente invocata per quanto concerneva il lancio di bottigliette, petardi e un bullone; b) previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S. quanto al lancio di un accendino, ridursi l'ammenda in misura di giustizia e, comunque, non superiore ad € 10.000,00

Alla seduta del 23 Aprile 2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ciò premesso, osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente fondato limitatamente all'entità della sanzione.

Non sono, infatti, accoglibili, in quanto non condivisibili, le argomentazioni svolte in relazione alla erronea applicazione dell'art. 14, comma 1, C.G.S. atteso il contenuto letterale della norma attinente, come nel caso di specie, al compimento di fatti violenti dei suoi sostenitori.

Condivisibile, per contro, è l'argomento svolto circa il lancio dell'accendino, non essendovi prova che il gesto, pur sussumibile in una condotta violenta, avesse avuto come obiettivo quello di arrecare pregiudizio e danno proprio al Collaboratore della Procura Federale.

Osserva, peraltro, questa Corte la recidività di condotte consimili poste in essere nel corso dell'annata sportiva 2009/2010 e sanzionate dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad € 15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/BOLOGNA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 238 del 22.3.2010)

La società A.C. Siena S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 238 del 22 marzo 2010, con la quale è stata inflitta alla reclamante a seguito della gara Siena/Bologna del 21 marzo 2010 l'ammenda di € 15.000,00 *"per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, in tre occasioni, rivolto cori razzisti al calciatore avversario di colore Zalayeta"*.

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, l'annullamento o quantomeno la riduzione dell'ammenda inflitta, adducendo quale motivazione il fatto che il comportamento dei propri tifosi non aveva intenti "razzisti", ma era rivolto solo ed esclusivamente nei confronti del calciatore Zalayeta come conseguenza del rifiuto dello stesso di trasferirsi, nella precedente "finestra" di mercato, presso il Siena stesso.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara e in considerazione del fatto che, come risulta dagli atti ufficiali, i cori razzisti dei sostenitori della curva della società reclamante sono stati rivolti anche ad altro diverso calciatore di colore della squadra avversaria, rigetta il ricorso in esame, conferma la sanzione applicata dal Giudice Sportivo che aveva visto già l'applicazione delle attenuanti a favore della società ed ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 246 del 29 marzo 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per *"avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza"*.

Gli episodi si riferiscono alla gara di Campionato di Serie A Milan/Lazio, dodicesima giornata di ritorno.

Il tutto origina dal rapporto del collaboratore della Procura Federale nel quale si attesta che *"nel corso del 1° tempo i tifosi laziali (circa 600) collocati nel terzo anello della curva (settore ospiti) sottolineavano le azioni di gioco del calciatore milanista Seedorf con cori razzisti "buu...!"*. *L'intensità degli stessi a causa del numero ridotto dei tifosi laziali rispetto a quelli milanesi, non*

venivano recepiti con chiarezza da tutti i settori dello stadio. Tali cori si sono ripetuti per cinque – sei volte e per ben due volte nel corso della prima frazione di gioco è stato diffuso un comunicato in cui si minacciava la sospensione della gara; lo stesso comunicato è stato visualizzato sul grande schermo dello stadio. I predetti cori razzisti sono stati ripetuti per altre due volte nel corso della ripresa...”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la S.S. Lazio S.p.A. chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata ovvero in subordine la riduzione della misura dell’ammenda.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame.

Devesi osservare che, anche se è incontestabile che la società Lazio profonde, e da tempo, uno sforzo continuo nel contrastare le frange più violente della tifoseria e che, nel caso di specie, lo stesso calciatore del Milan destinatario dei cori di cui è questione ha successivamente dichiarato di non aver sentito niente, rimane il dato, anch’esso inequivoco, concernente il carattere chiaramente discriminatorio dei cori intonati dai tifosi della Lazio. La circostanza, poi, per cui gli stessi non siano stati sentiti con chiarezza, in ragione del numero dei tifosi coinvolti, in tutti i settori dello stadio, per come dallo stesso rappresentante della Procura riferito, non leva il loro carattere razzista e dunque la loro censurabilità. In altri termini, il dato oggettivo rappresentato dalla natura dei cori di cui trattasi e dalla loro stessa frequenza, essendo stato reiterati sia nella prima che nella seconda frazione di gara, non consente un apprezzamento dei fatti diverso da quello correttamente operato dal Giudice Sportivo.

Si segnala, per completezza, a sostegno dell’avviso assunto, il rilievo che comunque occorre riconoscere alla sussistenza di precedente specifico relativo alla partita Lazio/Livorno, di cui al Com. Uff. del 7 gennaio 2010, che ha visto la Lazio sanzionata con ammenda di € 15.000,00 per l’uso da parte dei suoi sostenitori di cori costituenti anche in quella occasione espressione di discriminazione razziale.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NOSELLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 265 del 14 aprile 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Sassuolo Calcio Alessandro Noselli la squalifica per due giornate effettive di gara per *“avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto ad un Assistente un’espressione ingiuriosa”*.

La richiamata decisione è stata adottata sulla scorta del rapporto ufficiale del detto Assistente il quale riferiva che *“al fischio finale mentre rientravo negli spogliatoi mi si avvicinava il n. 18 della società Sassuolo, signor Noselli Alessandro e a voce alta mi diceva: ti devi vergognare, svegliati”*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 13 aprile 2010 svoltasi tra l’U.S. Sassuolo Calcio e la Reggina Calcio S.p.A., valida per il Campionato Nazionale di Serie B, disputatasi presso lo stadio “Braglia” di Modena.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo l’U.S. Sassuolo Calcio chiedendo la riduzione della squalifica irrogata da due ad una giornata di gara effettiva, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere le richieste avanzate con il reclamo in esame, e pertanto di ridurre la squalifica irrogata al calciatore Noselli da due ad una giornata di gara effettiva, con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda pari ad € 5.000,00.

Ritiene infatti la Corte, alla luce anche della propria giurisprudenza sul punto, che l'espressione adoperata nel caso di specie dal calciatore nei confronti dell'assistente di gara sostanzialmente una condotta "irriguardosa" e non già "ingiuriosa", per come invece ritenuto dal Giudice Sportivo.

Senza voler, infatti, sminuire il senso della locuzione adoperata e la sua sicura rilevanza disciplinare, deve tuttavia osservarsi che la stessa, avuto anche riguardo al contesto di gioco cui si raccorda ed al momento in cui interviene, non appare rivestire i tratti dell'ingiuria in senso proprio.

Più pacifica, invece, appare alla Corte la sua qualificazione come espressione "irriguardosa", e come tale sanzionabile.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va accolto nei sensi innanzi indicati.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena), riduce la sanzione inflitta al calciatore Noselli Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CALCIATORE MASUCCI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 265 del 14 aprile 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Sassuolo Calcio Gaetano Masucci la squalifica per quattro giornate effettive di gara per "*comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quarta Sanzione); per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una coscia; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale*".

Il ricordato Quarto Ufficiale, in sede di rapporto ufficiale, ha acclarato che "*al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, il n. 10 della Reggina Cacia Daniele spingeva con entrambe le mani un avversario facendolo indietreggiare di un paio di metri; sul giocatore della Reggina Cacia interveniva con un calcio il n. 7 del Sassuolo Masucci Gaetano colpendo l'avversario con i tacchetti all'altezza della coscia*".

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 13 aprile 2010 svoltasi tra l'U.S. Sassuolo Calcio e la Reggina Calcio S.p.A., valida per il Campionato Nazionale di Serie B, disputatasi presso lo stadio "Braglia" di Modena.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Masucci chiedendo l'annullamento della squalifica inflitta con eventuale irrogazione della stessa a carico del calciatore del Sassuolo Calcio Marco Gorzegno che, ad avviso del reclamante, è l'effettivo autore del gesto sanzionato. In sostanza, l'intero reclamo si fonda sulla tesi dell'errore di persona: il Quarto Ufficiale sarebbe appunto incorso in detto errore di fatto addebitando al reclamante il comportamento in realtà posto in essere da altro calciatore.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame.

La questione all'esame della Corte è invero semplice e puntuale. Il reclamante afferma di non essere l'autore del gesto sanzionato, affermando che lo stesso va ricondotto ad altro calciatore del Sassuolo. E, tuttavia, non riesce a fornire, al riguardo, un adeguato principio di prova, idoneo superare il referto del Quarto Ufficiale.

Nelle argomentazioni del reclamante, che hanno evidentemente in sede di esposizione dei fatti una loro coerenza interna, non si rinvengono tuttavia elementi certi ed univoci atti a comprovare l'erroneità (in fatto) del referto del Quarto Ufficiale, sulla scorta del quale il Giudice Sportivo ha poi sanzionato il calciatore Masucci. Non si può non considerare, peraltro, il rilievo ed il valore fidefaciente che va assegnato al referto del Quarto Ufficiale in ragione della sua provenienza e del ruolo ufficiale a questi assegnato. Gli esiti del referto possono, in effetti, anche essere superati, ma in presenza di elementi inconfutabili e certi, idonei a consentire una diversa sicura ricostruzione dei fatti. Nella specie, anche il corredo fotografico portato dalla difesa a sostegno della tesi esposta in sede di reclamo è risultato sul punto assolutamente inidoneo.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Masucci Gaetano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete